

UNIONE CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

tra i Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO

	ORIGINALE
X	COPIA

N. 14

OGGETTO REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, allé ore 16,00, in in Piedimonte San Germano, nella sede dell'Unione Cinquecittà, convocato dal Presidente nei modi di legge, si é riunito il Consiglio dell'Unione Cinquecittà in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione .

	P	A		P	A
MAZZAROPPI Libero - Presidente	X		CERRONE Ivan	X	
FERDINANDI Gioacchino- Assessore	X		COSTA Ermelinda	X	
IANNARELLI Antonio - Assessore	X		DI PALMA Nunzio	X	
TANZILLI Fabio Dante Mario - Delegato	X		DI ROLLO Rocco		X
DI ADAMO Antonio	X		GIORGIO Giovanni		X
CAMBONE Pietro		X	TOMASSI Fausto	X	
CAPRARO Andrea	X		VIGNOLA Marcello	X	
			VITALE Nunzia M.	X	
DI NOTA Antonio Assessore esterno		X			

Assume la Presidenza il Presidente Libero MAZZAROPPI

Partecipa il Segretario Dott.ssa Valentina LEPORE

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, a seguito di appello nominale:

- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 31 DICEMBRE 2018** questo Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse,

fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della enti località e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da confermare, alienare, dismettere o liquidare;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, da cui risulta che l'Ente detiene la quota del 100% della Società spa Servizi Cinquecittà, a totale partecipazione pubblica;

RITENUTO che la suddetta partecipazione non possa essere confermata per i seguenti motivi:

- mancato conseguimento del requisito del fatturato medio non superiore a 500 mila euro nell'ultimo triennio (2014-2016);

anno 2014 € 1.290.017,00 anno 2015 € 112.348,00 anno 2016 € 59.977,00

fatturato medio del triennio **€ 487.447,33**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n.18 del 27/09/2017 avente per oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - DETERMINAZIONI" con la quale si disponeva di mettere in liquidazione la Società dell'Ente per i motivi suesposti;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dai responsabili competenti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Cinquecittà alla data del 31 dicembre 2017 e confermate, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di confermare la messa in liquidazione della detenzione delle seguenti partecipazioni per la mancanza del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d): a) Società Servizi Cinquecittà srl: società partecipata al 100% dall'Unione Cinquecittà che si occupa dei servizi ambientali, culturali (quota di compartecipazione al capitale sociale pari a 100%.);
3. di stabilire che:

- a) la presente deliberazione sia trasmessa alla suddetta Società partecipata dal Comune;
 - b) l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - c) copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Vista la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto brevemente illustrata dal Presidente evidenziando che si tratta di un obbligo di legge e si conferma la dismissione della società " Servizi cinque città srl";

Con votazione che da il seguente esito: 9 voti favorevoli, 3 contrari (Costa – Tomassi e Vitale) resi per alzata di mano dai 12 componenti il Consiglio presenti e votanti su 15 assegnati e in carica

Immediata esecutività: 9 voti favorevoli, 3 contrari (Costa – Tomassi e Vitale) resi per alzata di mano dai 12 componenti il Consiglio presenti e votanti su 15 assegnati e in carica

DELIBERA

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l'argomento in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Libero MAZZAROPPI

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:
➤ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prot ²¹⁶ viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
➤ viene trasmessa ai Comuni aderenti all'Unione.

Piedimonte San Germano, 12/02/19

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/18
☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267):
☒ perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
☐ viene assegnata per l'esecuzione al Responsabile Servizio Amministrativo

Piedimonte San Germano, 17/12/2018

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina LEPORE

	Originale
X	Copia conforme dell'originale

Piedimonte San Germano, 12/02/19

